

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

## *Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Dipartimenti*

### **Art. 1 - Costituzione.**

1. Il Dipartimento è costituito secondo le modalità indicate nell'art. 52 co. 8 dello Statuto.
2. La proposta, avanzata su iniziativa dei docenti interessati, deve contenere gli obiettivi scientifici, l'individuazione delle risorse disponibili e l'eventuale piano di sviluppo del Dipartimento. Inoltre la proposta di costituzione deve specificare:
  - a) le motivazioni generali con particolare riguardo alla finalità che si intende attribuire al Dipartimento;
  - b) le attività di ricerca che i proponenti intendono svolgere, con particolare riguardo a quelle di formazione e di avviamento alla ricerca;
  - c) le forme di collaborazione con le strutture della didattica che i proponenti intendono realizzare;
  - d) il piano delle risorse che si ritengono necessarie per il funzionamento e quelle di cui effettivamente si dispone all'atto della proposta. In particolare, devono essere indicati: 1) gli spazi necessari e disponibili da destinare ai laboratori; 2) il personale tecnico-amministrativo da assegnare al Dipartimento; 3) le risorse finanziarie.
3. Il Rettore costituisce il Dipartimento con proprio decreto, che determina modalità e termini di attivazione. Il provvedimento deve, in particolare, indicare gli ambiti di ricerca interessati e le risorse di cui il Dipartimento dispone.
4. Il Dipartimento può essere attivato con gestione autonoma anche immediata se costituito entro il 30 giugno di ciascun anno; se costituito successivamente, viene attivato con gestione autonoma dal 1° gennaio successivo.
5. Il Senato Accademico può nominare al suo interno una Commissione referente per le istruttorie relative alla costituzione dei Dipartimenti nonché per la valutazione delle opzioni o delle afferenze.

## **Art. 2 – Organizzazione del Dipartimento in Sezioni.**

1. Per esigenze connesse all'organizzazione dell'attività di ricerca, il Dipartimento può articolarsi in Sezioni.
2. Tale organizzazione per sezioni avviene con delibera del Consiglio di Dipartimento assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data della delibera.
3. Il personale docente e ricercatore afferente ad ogni sezione elegge un responsabile di sezione.
4. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa e contabile.
5. Alle Sezioni non è assegnato personale tecnico-amministrativo.

## **Art. 3 - Modalità di afferenza al Dipartimento.**

1. La richiesta di afferenza in favore di un Dipartimento già costituito, sentito il Dipartimento interessato, è valutata dal Senato Accademico e ha efficacia:
  - immediata, se esercitata da professore di ruolo o ricercatore di nuova nomina;
  - dal 1° novembre successivo, se esercitata da professore di ruolo o ricercatore proveniente da altro Dipartimento. In tal caso, l'opzione in favore del Dipartimento deve essere contestuale alla revoca di opzione dal Dipartimento di afferenza.
2. Il Senato Accademico, ai sensi dell'art. 22 co. 2 lett. t), delibera l'afferenza ai Dipartimenti dei docenti e dei ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione.

## **Art. 4 - Revoca dell'opzione esercitata.**

1. I professori di ruolo e i ricercatori possono revocare l'afferenza per un Dipartimento mediante apposita istanza motivata, dopo un periodo di permanenza nel Dipartimento di almeno tre anni accademici. Tale termine non opera se la revoca è finalizzata all'istituzione di un nuovo Dipartimento.
2. L'istanza di cui al 1° comma, presentata entro il 30 giugno, contestualmente all'opzione in favore di altro Dipartimento, deve essere approvata dal Senato Accademico.
3. Ove una pluralità di revoche di opzione individuali da un medesimo Dipartimento configuri una diversa collocazione di un gruppo omogeneo di docenti e ricercatori in altro Dipartimento, gli interessati possono avanzare proposta di redistribuzione delle risorse.

4. Il Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico in ordine alla omogeneità scientifica del gruppo, sentiti i Dipartimenti interessati, delibera la redistribuzione delle risorse sulla base di criteri generali predefiniti.

#### **Art. 5 - Disattivazione di un Dipartimento.**

1. Ai sensi dell'art. 52 co. 9 dello Statuto, allorché il numero dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti ad un Dipartimento diviene inferiore a 12 per tre anni accademici consecutivi, ovvero il numero di professori di ruolo sia inferiore a tre, il Rettore invita i docenti interessati ad optare per altro Dipartimento fissando un termine perentorio di tre mesi per l'esercizio del diritto di opzione. Decorso tale termine, il professore di ruolo o il ricercatore che non ha esercitato l'opzione viene assegnato d'ufficio dal Senato Accademico al Dipartimento al quale la sua attività di ricerca risulta più affine.
2. Il Senato Accademico, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, delibera la disattivazione del Dipartimento.  
Il Rettore procede alla disattivazione del Dipartimento con proprio provvedimento che deve, in particolare, indicare la destinazione delle risorse e la data della disattivazione.

#### **Art. 6 - Partecipazione alle attività del Dipartimento e modalità di accesso.**

1. Partecipano alle attività del Dipartimento dottorandi, specializzandi, borsisti italiani e stranieri, visiting professors e altri studiosi che operino nell'ambito di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento, nonché gli studenti ammessi a partecipare a tali attività secondo le norme del regolamento del Dipartimento.
2. E' rimessa al regolamento interno del Dipartimento la possibilità di disciplinare, per specifiche esigenze, l'autorizzazione a frequentare il Dipartimento e ad accedere alle sue strutture e ai suoi servizi per i soggetti che non rientrino nelle categorie indicate al comma precedente.

#### **Art. 7 - Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento.**

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo dell'attività di ricerca e di governo del Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:
  - a) approva i bilanci preventivi annuale e pluriennale e le relative variazioni, di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ed i consuntivi annuali;
  - b) approva la relazione di cui all'art. 81 comma 2 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

- c) delibera, anche su proposta della giunta, in ordine alle indicazioni da fornire alle Facoltà relativamente ai piani di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, nonché ai posti da mettere a concorso;
  - d) delibera la partecipazione alla realizzazione di corsi di perfezionamento e di formazione continua;
  - e) definisce, d'intesa con i Presidi delle Facoltà interessate o dei responsabili delle strutture didattiche, il concorso del Dipartimento alle attività didattiche;
  - f) approva contratti e convenzioni di propria competenza;
  - g) prospetta le nuove esigenze di personale;
  - h) fissa gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;
  - i) esprime pareri in ordine all'afferenza dei docenti, ai sensi dell'art. 52 comma 4 dello Statuto;
  - l) delibera per quanto di competenza sulla utilizzazione dei beni assegnati al Dipartimento;
  - m) esprime pareri in ordine alle chiamate ed ai trasferimenti del personale docente e ricercatore, nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori;
  - n) delibera in ordine al piano annuale delle ricerche;
  - o) delibera l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori;
  - p) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto, dai regolamenti di ateneo, dal regolamento interno di Dipartimento e dalle leggi dello Stato che fanno esplicito riferimento alle Università;
  - q) provvede a delegare alla giunta funzioni proprie;
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), m) ed n) non sono delegabili alla giunta o al direttore di Dipartimento.

#### **Art. 8 - Attribuzioni del Direttore di Dipartimento.**

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
- a) rappresenta il Dipartimento;
  - b) promuove e coordina le attività istituzionali del Dipartimento;
  - c) convoca e presiede la giunta ed il consiglio di Dipartimento curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
  - d) presenta all'approvazione del consiglio di Dipartimento i progetti di bilancio annuale preventivo e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
  - e) presenta all'approvazione del consiglio di Dipartimento il conto consuntivo corredato da una relazione dei risultati ottenuti e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore;

- f) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
- g) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
- h) stipula contratti e dispone pagamenti per quanto concerne strumenti, lavori, materiale anche bibliografico del Dipartimento, fatta salva, nella gestione dei fondi loro specificamente assegnati, l'autonomia dei responsabili delle ricerche, dei gruppi di ricerca e delle sezioni, ove costituite;
- i) propone al consiglio il piano annuale delle ricerche;
- l) propone altresì all'approvazione del Consiglio all'inizio di ogni anno una relazione sulle attività del Dipartimento nell'anno precedente, e ne cura la trasmissione al Rettore ai fini della valutazione;
- m) promuove l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altra Università italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche;
- n) promuove convenzioni tra il Dipartimento e i soggetti interessati e predispone i relativi strumenti organizzativi;
- o) dà pubblicità con opportuni strumenti alle attività di ricerca svolte nell'ambito del Dipartimento, anche con riferimento alle attività di tesi di laurea e di dottorato;
- p) adotta atti urgenti e indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella riunione immediatamente successiva;
- q) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di ateneo, dalle leggi vigenti.

2. Fatte salve le attribuzioni del segretario amministrativo e di dirigenti eventualmente preposti al Dipartimento, il Direttore è responsabile della gestione e dell'amministrazione del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Direttore a norma dell'art. 89, co. 1 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, è il consegnatario dei beni mobili del Dipartimento.

#### **Art. 9 - Attribuzioni Giunta.**

Alla Giunta competono le seguenti attribuzioni:

- a. coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni;
- b. istruisce gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- c. svolge funzioni propositive per il Consiglio;
- d. delibera sulle materie delegate dal Consiglio;

La Giunta coadiuva inoltre il Direttore in tutte le mansioni afferenti la Direzione qualora egli ne faccia richiesta.

Delle sedute della Giunta viene redatto un verbale relativo alle attività svolte e ai provvedimenti adottati.

**Art. 10 - Rinvio a norme**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme previste dalle Leggi, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.